

N. R.G. [] 2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. []/2021 promossa tra:

[], con il patrocinio del\degli avv.

e

A [] S.P.A. (C.F. []), con il patrocinio del\degli avv. D'ANDREA
LUCA

OGGETTO: qualifica superiore

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, inquadrato nel livello terzo, deduce di aver svolto mansioni riconducibili al superiore livello quarto per essere stato assegnato alla conduzione del mezzo "Igenio".

Deduce essenzialmente che quest'ultimo è caratterizzato da un cassone scarrabile, dispositivo espressamente previsto nelle declaratoria del IV livello e non in quella del terzo.

Sul punto appare tuttavia condivisibile la contestazione della convenuta, secondo cui tale riferimento non sarebbe qualificante, in quanto incluso in un elenco di mansioni eventuali ed accessorie, di fatto associabili anche ai mezzi conducibili con la qualifica attribuita al ricorrente, tra cui l'autocarro «Igenio» (ampiamente descritto dalle parti quanto a dimensioni, struttura e funzionamento).



In effetti è plausibile che mezzi analoghi quest'ultimo, - realizzato su progetto esclusivo dello stesso datore di lavoro in tempi recedenti (per quanto spiegato dalla convenuta senza suscitare contestazioni) – non siano stati specificamente considerati dalle parti collettive.

Dovendo pertanto ricercare nelle declaratorie, (anche in prospettiva analogica,) elementi caratterizzanti le mansioni dei due profili, si ritiene che debba essere attribuito rilievo (più che la struttura “scarrabile”, come accennato):

- alla dimensione del mezzo, laddove il CCNL riserva al IV livello la conduzione di «autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6T; pale ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10T;autoarticolati, autotreni con rimorchio, autosnodati», mentre l'autocarro Igenio raggiunge al massimo le 5 tonnellate, per quanto specificato dalla resistente senza suscitare contestazioni;
- al fatto che la declaratoria del IV livello si riferisce esclusivamente a manovre inerenti al carico compiute «da bordo», ovvero con l'uso di «apparecchiature video computerizzate», e quindi senza possibilità di controllo a vista diretta del movimento, che invece era possibile per il ricorrente per quanto si evince dagli atti;
- alla assenza di «autonomia operativa» trattandosi di operazioni (posizionamento della batteria di contenitori differenziati sul luogo di raccolta, e sua rimozione in orari prestabiliti, senza verifiche del contenuto o altri controlli) che non richiedevano alcuna significativa valutazione, per quanto si desume dagli atti;
- mancanza (della necessità di) di previo addestramento, o in alternativa di precedenti «esperienze equivalenti» (identificabili, in mancanza di altri criterio, in preve diverse mansioni di [indiscusso] quarto livello: essendo evidente la tautologia del sillogismo attoreo, per cui lo stesso svolgimento delle mansioni dedotte in causa dimostrerebbe il possesso della esperienza richiesta).



E' infine appena il caso di rilevare che non è determinante la qualifica degli altri conduttori del medesimo veicolo, posseduta (per quanto dedotto dalla convenuta senza suscitare contestazioni) in relazione a diverse mansioni da loro svolte in precedenza: considerando anche l'assenza di un dovere di parità di trattamento in capo al datore di lavoro privato, e l'attuale formulazione dell'art.2103 cc, per cui la posizione dei colleghi ben potrebbe essere del tutto regolare.

Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA in favore della Società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.

Ancona, 14/01/2022

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata

